



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 15 del 12/9/2012

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - [REDACTED]

L'anno 2012 addì Dodici del mese di Settembre in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Merchich Giovanni - Presidente	x	
Ignone Antonio - Esperto	x	
Erriquez Giuseppe - Esperto	x	
Pellè Cosimo - Esperto	x	
Porrelli Aldo - OO.SS.		x
Bellomo Donato - Esperto	x	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto		x
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	x	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		x
xxxxxxx - Direzione Uff. Regionale INAIL		

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;



Considerato che:

- La Direzione Provinciale del Lavoro, trasmetteva alla C.P.A. di Bari, che ne accusava ricezione in data 1.9.2011 prot. N. 1204, verbale di accertamento ispettivo eseguito presso la [redacted] al fine della iscrizione in qualità di collaboratrice familiare, della Sig.ra [redacted] figlia dello stesso titolare;
- In data 17.10.2011, la C.P.A di Bari comunicava all'interessato, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 6/2005, l'avvio delle procedure previste per l'iscrizione d'ufficio del collaboratore familiare, assegnando il prescritto termine per la visione degli atti e deposito di memorie difensive;
- Disattesa la missiva, nella seduta del 12.4.2012, la C.P.A. deliberava l'iscrizione ai fini previdenziali, quale collaboratrice familiare, la Sig.ra [redacted] comunicando la decisione all'interessato, che accusava ricezione in data 23.4.2012;
- In data 19.6.2012, il Sig [redacted] proponeva ricorso avverso tale decisione, eccependo in diritto, la decorrenza dei termini previsti dall'art. 7 L 443/85 di 60 gg., atteso che il verbale ispettivo si concludeva il 22.6.2010, mentre la CPA decideva di avviare le procedure in data 6.10.2011; nel merito, non ritiene vi sia illegittimità nel proprio operato, in considerazione di un breve periodo di collaborazione occasionale, con la Sig.ra [redacted] per il quale ha regolarmente versato una ritenuta d'acconto e successivamente, in forza di regolare contratto di collaborazione a progetto stipulato con la stessa, di cui non si riscontra inefficacia nel verbale ispettivo;

Ritenuto che:

- se pur vero che l'art. 7 della L. 443/85, prevede che la CPA deve esprimersi entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del verbale conclusivo di accertamenti, nel fatto di causa, il ricorrente lamenta il decorso del termine facendo un conteggio del tutto privo di fondamento, ovvero abbinando la data della conclusione del verbale ispettivo alla data di avvio del procedimento d'iscrizione d'Ufficio da parte della CPA, senza tener conto della data di trasmissione dello stesso, né dell'epoca di ricezione da parte della CPA medesima;
- questa Commissione decide di entrare nella questione dei motivi di merito e nello specifico, proprio nel contratto di collaborazione a progetto intercorso tra le parti;
- fermo restando la legittimità del ricorrente a stipulare contratto di collaborazione a progetto, ciò che rileva maggiormente è l'inapplicabilità di tale contratto alla contraente;
- La Legge 174/2005, art. 2 comma 1 prevede: "*L'attività professionale di acconciatore, ... omissis ... comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario ...*" omissis;
- Al comma 6 dello stesso articolo, prevede: "*Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.*"

- non risulta in atti che la Sig.ra [REDACTED] sia in possesso dei requisiti tecnico professionali per svolgere in forma autonoma (contratto a progetto) l'attività di acconciatore, sia pure limitata all'attività da lei stessa riferita;
- considerata l'abitudine con cui svolge la propria prestazione, così come dalla stessa dichiarato, non potendo sussistere un rapporto di lavoro a progetto per mancanza del prescritto requisito di abilitazione, non essendo esistente un rapporto di lavoro dipendente, l'unico rapporto che si configura di fatto è quello del coadiutore familiare.

P.Q.M.

Confermata la relazione istruttoria;

A unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di respingere il ricorso proposto dal Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED];

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è stato redatto ai sensi del D.Lgs n. 196/03, giusta Determinazione Dirigenziale dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 11/2011.

Il presente atto è composto di n. tre fasciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)



Il Presidente

(Sig. Giovanni Merchich)